

circolare
29 AGOSTO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 29 agosto 2017

Oggetto

Previdenza complementare: le novità della legge sulla concorrenza

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, ha previsto interessanti misure finalizzate ad incentivare l'accesso alla previdenza complementare da parte dei lavoratori dipendenti.

La legge, in vigore dal 29 agosto 2017, è intervenuta in materia di:

- possibilità di scegliere la percentuale di TFR da destinare alla previdenza complementare;
- agevolazioni sull'anticipo di pensione;
- riscatto della posizione individuale;
- c.d. RITA, rendita integrativa temporanea anticipata.

Scelta della percentuale di TFR da destinare alla previdenza complementare

La vigente normativa prevede che i lavoratori possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico per il finanziamento delle forme pensionistiche complementari mediante il versamento di contributi. Le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il decreto concorrenza ha previsto che:

- gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare;
- in assenza di tale indicazione il conferimento è totale.

Anticipo della pensione fino a 10 anni e RITA

Le forme pensionistiche complementari prevedono che in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

La legge in esame ha previsto che le prestazioni possono essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea (c.d. RITA, rendita integrativa temporanea anticipata), fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.

Inoltre, gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni.

Limiti al riscatto

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono, fra l'altro, il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata:

- nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;
- o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari.

Ritenute fiscali sul riscatto

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di morte del lavoratore, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, o in caso di ricorso alla cassa integrazione o a licenziamenti collettivi, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

